

COMUNE DI MONTESCUDO

PROVINCIA DI RIMINI

ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 13 Reg.

Seduta del 29/03/2014

OGGETTO: CONVENZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL D.LGS.18.08.2000, N.267, PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO TERRITORIALE MINIMO DI RIMINI PER IL PRIMO PERIODO DI AFFIDAMENTO CON GARA.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese marzo alle ore 12:30 nella Sala Consiliare del Comune suintestato.

Alla 1^a convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presente	Assente
GOZZI Ruggero	Sindaco	X	
CONTI Enrico	Consigliere	X	
ARCANGELI Gilberto	Consigliere	X	
CASTELLARI Elena	Consigliere	X	
BARTOLI Daniela	Consigliere	X	
GIANNINI Matteo	Consigliere	X	
FIORANI Mirco	Consigliere	X	
VALLORANI Cristian	Consigliere	X	
BUCCI Sergio	Consigliere	X	

Presenti N. 9

Assenti N. 0

Assegnati N. 13

In Carica N. 9

E' presente l'Assessore Esterno: Guiducci Carlo.

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig. Ruggero Gozzi, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furi, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

La seduta è PUBBLICA.

Nominati scrutatori i Signori: Vallorani, Bartoli e Giannini.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;

Viste le circolari del Ministero dell'Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;

Premesso che sulla proposta effettuata dall' AREA TECNICA sono stati espressi i seguenti pareri:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, **FAVOREVOLE**;
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, **FAVOREVOLE**;

ai sensi dell'art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- *l'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n.164/2000 stabilisce che: "l'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto";*
- *l'articolo 15 del D.Lgs.164/2000 ha fissato il "Regime di transizione nell'attività di distribuzione del gas naturale";*
- *l'articolo 23, comma 4, del D.L.273/2005, convertito con L.51/2006, ha stabilito che: "i termini di durata delle concessioni e degli affidamenti per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione di gas naturale ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono prorogati fino al dodicesimo anno decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, oppure, se successiva, dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di approvazione delle risultanze finali dell'intervento";*
- *l'articolo 46-bis, comma 2, del D.L.159/2007, convertito con modifiche dalla L.222/2007, nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas naturale, ha stabilito che, con decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata, sono determinati gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi;*
- *il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, con Decreto del 19 gennaio 2011, ha stabilito in 177 il numero degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale;*
- *l'allegato 1, di cui al D.M. 19 gennaio 2011, con il quale sono stati stabiliti i 177 ambiti territoriali minimi (a.te.m.), ha individuato, per il territorio della Provincia di Rimini e di parte delle*

Province di Forlì-Cesena e Pesaro-Urbino, l'ambito territoriale minimo denominato "a.te.m. Rimini";

- il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, con Decreto del 18 ottobre 2011 ha proceduto ad individuare i comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale, individuando, come membri dell'"a.te.m. RIMINI", i seguenti 45 Comuni:

n.	Comune	Provincia
1	Bagno di Romagna	Forlì-Cesena
2	Borghi	Forlì-Cesena
3	Mercato Saraceno	Forlì-Cesena
4	Roncofreddo	Forlì-Cesena
5	Sarsina	Forlì-Cesena
6	Sogliano al Rubicone	Forlì-Cesena
7	Verghereto	Forlì-Cesena
8	Carpegna	Pesaro e Urbino
9	Gabicce Mare	Pesaro e Urbino
10	Gradara	Pesaro e Urbino
11	Macerata Feltria	Pesaro e Urbino
12	Mercatino Conca	Pesaro e Urbino
13	Monte Cerignone	Pesaro e Urbino
14	Montecopiolo	Pesaro e Urbino
15	Monte Grimano Terme	Pesaro e Urbino
16	Pietrarubbia	Pesaro e Urbino
17	Sassofeltrio	Pesaro e Urbino
18	Tavullia	Pesaro e Urbino
19	Bellaria-Igea Marina	Rimini
20	Cattolica	Rimini
21	Coriano	Rimini
22	Gemmano	Rimini
23	Misano Adriatico	Rimini
24	Mondaino	Rimini
25	Monte Colombo	Rimini
26	Montefiore Conca	Rimini
27	Montegrolfo	Rimini
28	Montescudo	Rimini
29	Morciano di Romagna	Rimini
30	Poggio Berni	Rimini
31	Riccione	Rimini

32	Rimini	Rimini
33	Saludecio	Rimini
34	San Clemente	Rimini
35	San Giovanni in Marignano	Rimini
36	Santarcangelo di Romagna	Rimini
37	Torriana	Rimini
38	Verucchio	Rimini
39	Casteldelci	Rimini
40	Maiolo	Rimini
41	Novafeltria	Rimini
42	Pennabilli	Rimini
43	San Leo	Rimini
44	Sant'Agata Feltria	Rimini
45	Talamello	Rimini

- con decorrenza dall'01/01/2014 i Comuni di Poggio Berni e di Torriana si sono fusi, dando vita al Comune (unico) di Poggio Torriana, per cui i comuni dell'a.te.m. Rimini si sono ridotti a 44;
- il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, con Decreto Interministeriale (D.I.M.). n.226 del 12 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.22 del 27 gennaio 2012, dal titolo "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222", in vigore dall'11 febbraio 2012, ha previsto tempi e modalità per l'aggregazione dei Comuni in a.te.m., per l'individuazione del soggetto che gestirà la gara e per l'avvio del processo di indizione della gara stessa;
- l'articolo 2, comma 1, del D.I.M: 226/2011 stabilisce che "gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al Comune Capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di enti locali, ferma restando la possibilità di demandare in alternativa tale ruolo ad una società di patrimonio delle reti, costituita ai sensi dell'articolo 113, comma 13, del D.Lgs.18.08.2000, n.267, ove presente";
- l'articolo 2, comma 2, del D.I.M. 226/2011 prescrive che "il Comune capoluogo di provincia, qualora appartenente all'ambito, convoca, entro la data di cui all'allegato 1 per il primo periodo di applicazione, gli enti locali concedenti appartenenti all'ambito per gli adempimenti di cui al comma 1";
- l'allegato 1 del D.I.M. 226/2011 prevede che la convocazione dei Comuni dell'"a.te.m. Rimini", avvenga entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, ovvero entro il 10

febbraio 2014 e che la pubblicazione del bando avvenga entro ulteriori 15 mesi da tale data, ovvero entro il 10 maggio 2015;

- l'articolo 2, comma 4, del DM 226/2011, stabilisce che "la stazione appaltante prepara e pubblica il bando di gara e il disciplinare di gara, svolge e aggiudica la gara per delega degli enti locali concedenti";
- l'articolo 2, comma 5, del DM 226/2011, prevede che: "la stazione appaltante cura anche ogni rapporto con il gestore del servizio, in particolare svolge la funzione di controparte nel contratto di servizio per delega espressa degli enti locali concedenti ed è coadiuvata nella funzione di vigilanza e controllo da un comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli enti locali concedenti appartenenti all'ambito per un massimo di 15 membri";

CONSIDERATO che:

- sulla base di quanto sopra esposto il Comune di Rimini, essendo Comune capoluogo di provincia, dovrà svolgere il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'"a.te.m. Rimini";
- l'articolo 14 del D.Lgs. 164/2000 ed il D.I.M. 226/2011 dal titolo "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222" prevedono la possibilità di svolgere in forma associata i compiti inerenti l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- l'articolo 30 del D.Lgs.267/2000 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi ed in particolare il comma 4 stabilisce che le convenzioni possano prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- occorre regolare i rapporti tra i singoli enti concedenti e la stazione appaltante, tramite apposita convenzione per l'individuazione degli organi di governo e dei compiti, delle procedure e delle regole volte a garantire un'efficiente ed efficace operatività dell'"a.te.m. Rimini", sia nella fase di preparazione ed espletamento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, sia durante i successivi dodici anni di durata dell'affidamento del servizio;
- le vigenti disposizioni di legge prevedono, a carico di ogni futuro gestore (unico) del servizio di distribuzione del gas di ogni a.te.m., il rimborso, ai comuni del medesimo a.te.m. - per importi in parte già determinati, in parte connessi ai valori degli impianti di distribuzione del gas dell'a.te.m. che saranno gestiti dal gestore stesso (attualmente ancora indeterminati, ma che saranno determinati nel bando di gara) - delle spese che tali comuni sosterranno sia per la predisposizione della gara (una tantum), sia per lo svolgimento, congiuntamente tra loro, delle funzioni di monitoraggio costante (ogni anno) del servizio erogato dal gestore stesso nell'intero

periodo (dodici anni) di durata dello stesso, pertanto è ragionevolmente presumibile che la predisposizione e lo svolgimento della gara e delle conseguenti funzioni di monitoraggio del servizio non comporteranno oneri residui (“non integralmente coperti” da correlate entrate) a carico dei comuni dell’a.te.m.;

- *le spese e le entrate connesse allo svolgimento delle attività sopra indicate saranno previste nei competenti bilanci di previsione dell’ente, una volta che saranno state quantificate;*
- *in data 19/03/2013 il Comune di Rimini ha formalmente convocato, a Rimini, tutti gli altri 44 comuni dell’a.te.m. Rimini, per iniziare il percorso finalizzato alla formale attribuzione, da parte dei medesimi comuni a favore del Comune di Rimini, di espressa delega allo svolgimento dei compiti previsti dalle norme sopra indicate, mediante stipula, tra i medesimi, di apposita convenzione ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs.18.08.2000, n.267;*
- *in data 06/06/2013, su impulso del Comune di Rimini, capofila dell’”a.te.m. Rimini”, per garantire il rispetto della tempistica stabilita dalla normativa, è stata costituita la c.d. “cabina di regia transitoria”, composta da un gruppo di lavoro ristretto, formato dai seguenti 7 soggetti:*
 - a) *Comune di Rimini;*
 - b) *Comune di Riccione;*
 - c) *Comune di Bellaria-Igea Marina;*
 - d) *Comune di Santarcangelo di Romagna (in rappresentanza dei Comuni dell’area territoriale di Rimini nord);*
 - e) *Comune di Cattolica (in rappresentanza dei Comuni dell’area territoriale di Rimini sud);*
 - f) *Comune di Mercato Saraceno (in rappresentanza dei Comuni dell’area territoriale della Provincia di Forlì-Cesena);*
 - g) *Comune di Gabicce Mare (in rappresentanza dei Comuni dell’area territoriale della Provincia di Pesaro-Urbino);**ciascuno con la propria rappresentanza (precisamente due persone, una con ruolo politico ed una con ruolo tecnico) e con il compito principale di predisporre, in modo coordinato e condiviso, la suddetta convenzione;*
- *alla fine dell’anno 2013 la suddetta “cabina di regia transitoria” ha predisposto la “Convenzione ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs.18.08.2000, n.267, per l’esercizio in forma associata del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale minimo di Rimini per il primo periodo di affidamento con gara” allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso alla **lettera A**, da stipulare, nei primi giorni di aprile 2014, tra tutti i 44 comuni dell’a.te.m. Rimini, previa relativa approvazione da parte dei rispettivi Consigli Comunali;*

VALUTATO che:

- *la suddetta convenzione è basata sui seguenti aspetti principali:*

- *ampia delega al Comune di Rimini di tutte le funzioni propedeutiche alla predisposizione e all'espletamento della gara d'ambito (quindi, a titolo esemplificativo, non esaustivo, la tenuta dei rapporti con i gestori uscenti e/o con le varie autorità nazionali - quali A.E.E.G. - e locali, l'acquisizione di specifiche consulenze, la predisposizione del bando di gara, del disciplinare di gara, del contratto di servizio, del documento che identifichi tutti gli impianti di distribuzione del gas attualmente esistenti nell'a.te.m. Rimini, i rispettivi proprietari e i rispettivi valori rilevanti ai fini dell'espletamento della gara, i canoni di concessione e/o di utilizzo delle reti da riconoscere ai vari comuni concedenti, del documento contenente le linee guida programmatiche di sviluppo degli impianti di distribuzione del gas dell'a.te.m. Rimini nel periodo di durata del contratto di servizio), con relativi oneri anticipati (alla stazione appaltante) dai gestori uscenti e successivamente ad essi rimborsati dal gestore entrante (vincitore della gara);*
 - *istituzione di un "comitato di monitoraggio" presieduto dal Comune di Rimini e formato da un "sottoinsieme" ristretto (7 membri) di tutti i comuni dell'a.te.m Rimini, attraverso un meccanismo piramidale di formulazione delle principali decisioni relative alla predisposizione della gara ed anche alla successiva gestione del contratto di servizio che sarà stipulato con il relativo aggiudicatario; secondo tale meccanismo i vari membri del comitato di monitoraggio rappresenteranno diversi comuni delle varie sotto-aree territoriali (c.d. "sotto-ambiti") e peseranno, nelle decisioni da assumere, in proporzione al rapporto tra il numero dei rispettivi p.d.r. ("punti di riconsegna" - alias "utenti gas"), rispetto al numero totale del p.d.r. dell'intero a.te.m. Rimini;*
 - *istituzione, da parte del Comune di Rimini, di un ufficio unico - finanziato con le risorse che a tal fine saranno appositamente riconosciute dal gestore - che presidi e gestisca il contratto di servizio con il gestore, secondo le direttive fornite dal comitato di monitoraggio;*
 - *accentramento, in capo al Comune delegato di Rimini, della gran parte dei rapporti finanziari (relativi, a titolo esemplificativo, non esaustivo, all'anticipazione degli oneri di gara, al rimborso degli oneri sostenuti per l'attività di vigilanza attraverso il comitato di monitoraggio e l'ufficio unico) che intercorreranno con il gestore (vincitore della gara);*
- *la Giunta del Comune di Rimini, con proprio referto prot. n.22329 del 05/02/2014, a corredo del presente atto al n.1, si è espressa favorevolmente per l'adozione e la sottoscrizione della convenzione in questione;*

RITENUTO che, per quanto sopra indicato, la convenzione in questione sia integralmente condivisibile e conseguentemente occorra pertanto approvarla ed autorizzare fin da ora il responsabile dell'U.O. Organismi Partecipati del Comune di Rimini a sottoscriverla, per conto del Comune di Rimini, non appena possibile;

VISTI:

- *il parere espresso in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto;*

- *il parere espresso in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto;*

PROPONE

per le motivazioni sopra espresse,

- 1) di approvare la “Convenzione ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, per l’esercizio in forma associata del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale minimo (a.te.m.) di Rimini per il primo periodo di affidamento con gara” allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso alla **lettera A**;*
- 2) di dare atto che il responsabile del procedimento è, per competenza d’ufficio, il responsabile del Servizio Tecnico;*
- 3) di autorizzare fin da ora il responsabile del Servizio Tecnico a sottoscrivere, per conto del Comune di Montescudo, appena possibile, la convenzione approvata al precedente punto 1 del presente atto, attribuendo al medesimo ogni più ampia facoltà di apportarvi tutte le modifiche formali e non sostanziali che dovessero eventualmente risultare necessarie e/o opportune;*
- 4) di dare atto che le spese e le entrate connesse allo svolgimento delle attività previste dalla convenzione approvata al precedente punto 1 saranno previste nei competenti bilanci di previsione dell’ente, una volta che saranno state quantificate;*
- 5) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall’art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, come richiamato in premessa;*
- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n.267.*

Il Sindaco espone l’argomento;

Dopodichè,

Con 9 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 9 Consiglieri presenti e votanti, esito proclamato dal Sindaco presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione, il cui esito, proclamato dal Sindaco - Presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori è il seguente: 9 voti favorevoli resi nei modi di legge dai 9 Consiglieri presenti immediatamente eseguibile ai sensi art.134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Ruggero Gozzi

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Rosanna Furi

Lì, **31/03/2014**

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Anna Salvatori

I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l'abrogazione disposta dalla legge costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall'entrata in vigore della stessa. A partire dall'8 Novembre 2001 i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, pertanto, cessano l'invio agli organi regionali di controllo degli atti amministrativi di legittimità.

Il sottoscritto responsabile dell'Ufficio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ◇ è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 31/03/2014 al 15/04/2014 senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000);
- ◇ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del T.U.EE.LL. n.267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì 25/04/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori